

Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 56 2016

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

affronteremo oggi il seguente argomento:

LEGGE DI BILANCIO 2017 : le prime indicazioni

Riportiamo di seguito in sintesi il contenuto della **Legge di Bilancio 2017**, attualmente all'esame della Camera.

Ricordiamo che trattandosi di un disegno di legge potrebbe subire delle modifiche prima dell'entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2017.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2017

Il disegno di legge estende al 2017 la sospensione degli aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

INCENTIVI PER LAVORATORI RIMPATRIATI

Il c.d. Decreto "internazionalizzazione" ha introdotto uno speciale regime fiscale (abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30%) per i lavoratori rimpatriati con residenza all'estero da almeno 5 anni e che abbiano trasferito la residenza in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione.

Nel disegno di legge è previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in precedenza 70%). Pertanto l'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali risulta incrementato dal 30% al 50%.

Inoltre è previsto che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% al ricorrere di determinate condizioni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI ESTERI

Le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

L'articolo 23 del disegno di legge introduce delle novità in materia di detassazione dei premi di risultato per l'anno 2017 stabilendo:

- l'aumento a euro 3.000 dell'ammontare massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva nella misura del 10% (l'importo fissato per l'anno 2016 è pari a euro 2.000). Il predetto limite è elevabile a 4.000 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (per l'anno 2016 tale limite è di euro 2.500);
- l'innalzamento a euro 80.000 dell'ammontare massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore nell'anno precedente a quello di percezione del premio per poter accedere al regime fiscale agevolato (per l'anno 2016 il predetto limite è fissato a euro 50.000).

GESTIONE SEPARATA INPS: RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

L'articolo 24 del disegno di legge stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, **l'aliquota contributiva** applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati è ridotta al 25%.

APE: ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA

L'articolo 25 del disegno di legge disciplina il nuovo istituto **dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE),** il quale rappresenta un prestito volto a permettere l'uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.

Ai fini dell'accesso a tale istituto sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi:

- possesso, al momento della richiesta di APE, di un'età anagrafica di 63 anni;
- possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;
- importo della pensione, al netto della rata di APE, pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo (euro 702,64).

Per quanto attiene i requisiti di tipo oggettivo, il prestito corrisposto ai soggetti di cui sopra:

- decorrerà dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018;
- sarà in quote mensili per dodici mensilità;
- durerà fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- sarà coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

La restituzione del prestito dovrà avvenire con decorrenza dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili e con una durata di venti anni.

La durata minima dell'APE è fissata in sei mesi.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

L'articolo 42 del disegno di legge disciplina un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Più precisamente è previsto che i datori di lavoro privati,

- con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo),
- possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all'anno.

L'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione

del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro

- attività di alternanza scuola-lavoro;
- **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

PREMIO NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE

Con riferimento alle misure a sostegno della famiglia e della maternità, nell'articolo 48 del DDL viene introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all'adozione di minore nella misura di 800 euro.

Tale premio viene erogato

- direttamente dall'INPS in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione,
- non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Inoltre, nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per l'anno 2017 è stabilita la proroga del **congedo obbligatorio retribuito di 2 giorni** (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e da godersi anche in via non continuativa a favore del padre lavoratore dipendente.

BUONO NIDO E VOUCHER BABY SITTING

Buono nido

Si tratta di un **buono della misura di 1.000 euro annui**, parametrato a 11 mensilità erogato per i primi tre anni di vita del bambino per far fronte al costo delle rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati.

Tale voucher viene corrisposto dall'INPS, nel limite delle risorse stanziate per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione a strutture pubbliche o private.

Voucher baby sitting

Anche per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di spesa individuati, viene confermata la possibilità (introdotta dalla Legge n. 92/2012) per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per:

- l'acquisto di servizi di baby sitting;
- far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

25 novembre 2016

I migliori saluti. Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

| Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazion da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale compivolozione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa prest casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'u Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta i dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto que elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. | | | | | n presente, altresì, o ato l'utilizzo per fini posta con proprio d ato questo messaggi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| гівшопіса реі | errore, sièce preguti di segnalario imm | earatamente ai mittente e aistrug | усте чишто псечито (сотрге | эгт унс инсуину ѕепги јите сорг | u. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |